



C O M U N E D I P A R E N T I
(Provincia di Cosenza)

/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13.

DEL 31/07/2023.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 18.40 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta **ordinaria** che è stata partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
DEPOSITO	DONATELLA	X	
MELE	PIETRO	X	
FUOCO	ANTONIO	X	
BELCASTRO	EVELINE	X	
CALABRESE	GIANCARMINE	X	
COSCARELLI	KATIA	X	
PERRI	FRANCO	X	
LUPIA	UBALDO	X	
GUARASCIO	GIANLUIGI		X
GUARASCIO	ROBERTO	X	
VELTRI	PASQUALE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dr.ssa Donatella DEPOSITO nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe CUCINOTTA.

La seduta è pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni del Comune;

LETTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sottoposta dal Sindaco come di seguito riportata:

ACQUISITO il *parere dell'organo di revisione, verbale n. 7 del 27/07/2023*

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

IL SINDACO

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 (pubblicato in G.U. 31 maggio 2023, n. 126) che differisce al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 28 luglio 2023 (pubblicato in G.U. 31 luglio 2023, n. 177) che differisce al 15 settembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 in data 10 luglio 2023 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 58 in data 10 luglio 2023 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2021), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2021 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 24 aprile 2023 relativa alla **al piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 10 luglio 2023 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 10 luglio 2023 relativa all'approvazione delle **tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019)**;
- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 10 luglio 2023 relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l'esercizio di competenza*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 10 luglio 2023 di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Costatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**SI PROPONE al CONSIGLIO Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

di APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011, lo Schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) e relativa nota integrativa di cui all'allegato B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2023-2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

di PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

di TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Parenti, il 25/07/2023

Il Sindaco
F.TO Dr.ssa Donatella Deposito

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

Sulla proposta di deliberazione del consiglio ad oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025**.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

SERVIZIO TECNICO (Lavori Pubblici - Ambiente- Manutenzione- urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma1° e art.147bis, comma1, del D.Lgs.n. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parenti li, 25/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma1° e art.147 bis, comma1, del D.Lgs. n.267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parenti li, 25/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA DONATELLA DEPOSITO

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

X Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma1° e art. 147bis, comma1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità contabile.

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 e 153 comma 4 e comma5, D.Lgs. 267/00).

Sulla presente proposta non c'è necessità di esprimere parere contabile perché priva di effetti finanziari.

Parenti li 25/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA DONATELLA DEPOSITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta riportata;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

favorevoli: voti 7;

astenuiti: voti 0;

contrari: voti 3 (CONS. GUARASCIO R.; LUPIA U.; VELTRI P.);

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto “**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.**”, in ogni sua parte, così come di riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse e il deliberato

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

favorevoli: voti 7;

astenuiti: voti 0;

contrari: voti 3 (CONS. GUARASCIO R.; LUPIA U.; VELTRI P.);

IL PRESIDENTE

F.TO Dr.ssa DONATELLA DEPOSITO

IL SEGRETARIO

F.TO Dr. GIUSEPPE CUCINOTTA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e dell'art.32 della Legge 18 Giugno 2009 n.69, siattesta che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line 04/09/2023.

Parenti li, 04/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr.ssa Donatella Deposito

- X **La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134,comma4, del D.Lgs. 267/2000.**
- La presente deliberazione è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta sua pubblicazione (Art.134, comma 3 del T.U.(D.Lgs. 267/2000).

Parenti li, 04/09/2023

Responsabile Servizio amministrativo/Albo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Segreteria generale
